SENATO DELLA REPUBBLICA

--- IX LEGISLATURA ----

(N. 595)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI)

e dal Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie (FORTE)

di concerto col Ministro del Bilanció e della Programmazione Economica (LONGO)

col Ministro delle Finanze
(VISENTINI)

col Ministro del Tesoro (GORIA)

col Ministro dei Trasporti
(SIGNORILE)

e col Ministro della Sanità
(DEGAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1984

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva CEE 83/643, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra gli Stati membri

Onorevoli Senatori. — Come è noto, una delle finalità più qualificanti della Comunità economica europea è quella di promuovere, mediante l'instaurazione del mercato comune, lo sviluppo delle attività economiche e della loro renumeratività nel l'ambito comunitario, assicurando nel contempo la stabilità dei mercati.

L'abolizione dei dazi doganali e tutti gli altri provvedimenti adottati nel corso di questi anni dal Consiglio della CEE e dalla Commissione per favorire il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri e la libera circolazione delle merci, hanno funzionato da volano per l'espansione economica e contribuito in maniera decisiva al salto di qualità che si è verificato nel tenore di vita dei popoli europei e nelle relazioni tra gli Stati che partecipano alla Comunità.

Tuttavia, come già rilevato dal Parlamento europeo in alcune sue risoluzioni e dalla Corte di giustizia nelle sue sentenze, sussistono ancora limitazioni di carattere nazionale e squilibri che impediscono la realizzazione in Europa di un effettivo mercato unico.

Pur non essendo soggetti alla riscossione di dazi, gli scambi intracomunitari sono in alcuni Stati sottoposti a procedure spesso simili a quelle adottate per gli scambi con i Paesi terzi; ciò a causa di norme tecniche nazionali non più necessarie ma tuttora in vigore e che denotano scarsa flessibilità delle pubbliche amministrazioni ad adattarsi alle esigenze derivanti dall'obiettivo che si vuole raggiungere ed alla evoluzione dei rapporti di mercato e dei traffici.

Questi ostacoli non hanno soltanto un rilievo politico nei rapporti tra gli Stati ed effetti psicologici nei confronti di chi deve usufruire delle strutture nazionali per lo svincolo di merci o il passaggio delle frontiere, ma hanno altresì effetti notevoli sui costi che l'attraversamento delle frontiere intercomunitarie comporta.

Infatti, molte imprese vedono ridotto l'incentivo a produrre su vasta scala, con effetti negativi per la concorrenza nell'area europea e, in definitiva, per i consumatori.

Il Consiglio della Comunità europea, consapevole di questa realtà, nel 1983 ha ripreso in esame il problema della semplificazione del regime del transito comunitario ed ha stabilito con la direttiva 83/643 del 1º dicembre 1983, approvata all'unanimità, nuove forme per l'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra gli Stati membri.

La direttiva è stata accolta con molto favore dagli operatori economici e la sua attuazione si rivela non solo necessaria, ma anche molto urgente.

Ciò è tanto più vero per l'Italia, dato che la maggior parte dei traffici intracomunitari si sviluppa per via ferroviaria e stradale attraverso i valichi alpini, che sono poco numerosi e non sempre tutti contemporaneamente agibili.

Le tensioni verificatesi in questi ultimi tempi al passaggio del Brennero hanno la loro origine non soltanto nelle questioni relative al trattamento economico del personale doganale, ma anche in certe defatiganti procedure che le nostre leggi impongono agli uffici e nella impossibilità geografica di moltiplicare gli spazi doganali.

Si pensi che nel 1983 il Brennero è stato attraversato da più di 400.000 camion ed il Monte Bianco da più di 200.000.

Occorre quindi facilitare la fluidità del movimento delle merci in modo da invogliare gli utenti ad assolvere le formalità di sdoganamento nelle località di destinazione, anzichè alla frontiera, rendendo possibile una utilizzazione più razionale delle infrastrutture nei luoghi di introduzione delle merci.

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tutto ciò comporta interventi in più settori quali: l'organizzazione degli uffici di frontiera, possibilmente utilizzando infrastrutture comuni a più Stati; la semplificazione delle procedure di controllo sanitario e quella dei documenti di transito; l'abolizione, ove possibile, dei cosiddetti doppi controlli.

Si rende quindi necessaria l'adozione di una serie di provvedimenti che stabiliscano nuovi orari per gli uffici, criteri per la migliore utilizzazione del personale e che modifichino il testo ed il formato dei formulari utilizzati per il transito delle merci in modo da uniformanli a quelli comunitari. Dovranno essere anche adottati provvedimenti amministrativi ai fini della migliore utilizzazione dello scarsissimo spazio esistente ai valichi alpini per agevolare la scorrevolezza del traffico.

Il Governo, rispettoso degli obblighi che l'Italia ha assunto verso la Comunità europea e consapevole che l'attuazione della direttiva sopracitata, oltre che essere un atto dovuto, risponde pienamente agli interessi del nostro Paese in materia di scambi commerciali e turistici, presenta pertanto all'approvazione del Parlamento l'unito disegno di legge delega, finalizzato all'attuazione della direttiva stessa.

La richiesta di delega si giustifica con la natura dei provvedimenti da adottare e la necessità, previ accertamenti, dell'abolizione delle norme tecniche, incompatibili con la normativa CEE, contenute in leggi emanate antecedentemente alla costituzione del mercato comune e tuttora in vigore.

I criteri direttivi sono chiaramente enunciati all'articolo 2 del disegno di legge e riguardano, da una parte, la disciplina dei controlli fisici e la loro limitazione allo stretto indispensabile per la garanzia dell'osservanza dell'ordinamento interno e, dall'altra, gli obiettivi che devono essere perseguiti dai Ministri competenti per settore (Finanze, Sa-

nità, Trasporti) nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza per l'organizzazione degli uffici, l'utilizzazione del personale e le procedure da applicare per l'efficienza del servizio.

A questo proposito è anche prevista la possibilità di utilizzazione dei servizi sanitariveterinari appartenenti alle unità sanitarie locali.

Un eventuale provvedimento in tal senso, da adottare nel rispetto delle norme istitutive del servizio sanitario nazionale, si rivelerà particolarmente utile nelle dogane interne.

L'insieme di queste iniziative, cui si aggiungeranno le provvidenze economiche per il personale addetto ai servizi di dogana, previste da un apposito disegno di legge, consentirà all'Italia di allinearsi ai paesi europei nel mantenere i valichi di frontiera aperti 24 ore su 24 al transito dei mezzi di trasporto merci e negli orari (dieci ore dal lunedì al venerdì e sei ore il sabato) in cui sarà reso possibile lo sdoganamento delle merci stesse.

Sui decreti presidenziali, che dovranno essere adottati entro sei mesi dall'approvazione del disegno di legge delega, saranno sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che esprimeranno il loro parere entro venti giorni dalla richiesta.

L'approvazione del disegno di legge che il Governo si onora di presentare alle Camere costituisce un elemento qualificante per la nostra partecipazione all'attività delle Comunità europee in un momento in cui, per le difficoltà politiche ed economiche che l'Europa attraversa, è particolarmente avvertita l'esigenza di riaffermare la validità della idea europea.

Ciò è tanto più vero alla vigilia delle elezioni del Parlamento europeo e in previsione del fatto che il 1º gennaio 1985 l'Italia assumerà per sei mesi la Presidenza del Consiglio della Comunità.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi forza di legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a dare attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 83/643 del 1º dicembre 1983.

Art. 2.

La delega legislativa di cui all'articolo 1 sarà esercitata secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) disciplina dei controlli fisici e delle formalità amministrative relativi ai trasporti di merci destinati a varcare le frontiere interne della Comunità o le frontire esterne della stessa a seguito d'attraversamento di Paesi terzi;
- 2) limitazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative allo stretto indispensabile per la garanzia dell'osservanza delle norme vigenti dell'ordinamento interno compatibili con le norme comunitarie e loro concentrazione, dislocata eventualmente presso le dogane interne o le località di destinazione, nello stesso luogo e nelle stesse unità di tempo per ciascun trasporto;
- 3) cooperazione con gli organi di controllo degli altri Stati membri ed utilizzazione delle rispettive attività concernenti gli stessi trasporti;
- 4) attribuzione ai Ministri competenti per materia, di concerto tra loro, del potere di emanare con propri decreti disposizioni intese:
- a) ad organizzare i servizi concernenti i controlli e le formalità amministrative me-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

diante la determinazione o la variazione del numero, delle circoscrizioni e delle sedi degli uffici ad essi preposti nonchè delle dotazioni organiche di personale previste per ciascuno di essi nei limiti della dotazione organica globale in relazione alle esigenze derivanti dalla nuova disciplina ed al volume del traffico;

- b) a consentire la mobilità del personale, secondo criteri prestabiliti, da uno ad altro ufficio, aventi sede anche in regioni diverse o dall'Amministrazione centrale in relazione a particolari ed effettive esigenze di servizio:
- c) a consentire per i controlli fisici ai fini sanitari l'utilizzazione eventuale dei servizi delle unità sanitarie locali.

Art. 3.

I decreti, di cui all'articolo 1, sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri competenti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il parere entro venti giorni dalla richiesta.

Se il parere non viene espresso da ciascuna Commissione entro il suddetto termine, i decreti sono emanati in mancanza di esso.

Art. 4.

È attribuita al Ministro della sanità facoltà di assegnare cinque delle venti unità di personale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, alla Direzione generale dei servizi veterinari per le esigenze connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione per la trattazione di affari derivanti da impegni comunitari ed internazionali.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del con-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to corrente infruttifero, istituito ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, presso la Tesoreria centrale dello Stato e denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.